



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

**Rep. n. 2024/0000024
Prot. RM/2024/0003503
del 28/06/2024**

DISPOSIZIONE

Oggetto: Sales S.p.A. - D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15 - conclusione positiva del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile costituito da un frantoio marca SANDVIK LIMITED, modello QJ341, matricola QJ341-10742, per le seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione: R13 - R5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma

3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “*Direttiva Macchine*”;
- la Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69 del 28 marzo 2018 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di*

smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti .+ nella Regione Lazio”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.*

Premesso che

con nota acquisita agli atti con prot. RM/2024/715 del 13.02.2024, la Società Sales S.p.A., con sede legale in via Nizza n. 11, 00198 Roma, C. F. 01542280589, ha trasmesso l'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, all'esercizio di un impianto mobile costituito da un frantoio marca SANDVIK LIMITED, modello QJ341, matricola QJ341- 10742;

all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- Mod. B1_SCHEDA TECNICA,
- Mod. B2_Dichiarazione di conformità CE impianto,
- Mod. B3_Disposizione tipica macchinario,
- Ricevuta pagamento oneri istruttoria,
- Visura CCIAA,
- Relazione Tecnica impianto;

con nota prot. RM/2024/965 del 23.02.2024 la Struttura Commissariale ha richiesto integrazioni alla documentazione di cui sopra ai fini dell'avvio del procedimento;

con comunicazione del 20.03.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1491 (in allegato), la Società Sales S.p.A. ha fornito i chiarimenti richiesti e prodotto documentazione integrativa che, per quanto concerne la parte tecnica, sostituisce integralmente quella allegata alla istanza prot. RM/2024/715;

con nota prot. RM/2024/1770 del 08.04.2024 la Struttura Commissariale ha avviato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla società Sales S.p.A.;

ASL RM2- Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 0073900/2024 del 11.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1833 di pari data, ha comunicato la *“Non competenza SISP”;*

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0031524.U del 07.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2317 di pari data, ha inviato la propria *“Valutazione documentazione tecnica”* ed evidenziato una serie di raccomandazioni per apportare integrazioni nella documentazione in atti, nonché prescrizioni;

Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” con nota n. prot. CMRC-2024-0084745 - 15-05-2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2520 di pari data, ha rilasciato il proprio parere con prescrizioni;

con nota prot. RM/2024/2551 del 16.05.2024 la Struttura Commissariale ha trasmesso alla Società la richiesta di integrazioni di ARPA LAZIO e formulato ulteriori richieste di chiarimenti;

ASL RM6- Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 35743 del

28.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2858 di pari data, ha fornito prescrizioni per l'esercizio dell'impianto mobile in argomento;

con nota del 08.06.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/3125 di pari data (in allegato), la Società ha fornito il riscontro alle richieste di integrazioni e chiarimenti di cui al prot. RM/2024/2551, riportando l'elenco definitivo dei codici EER dei rifiuti da gestire presso l'impianto (da cui è stato stralciato il codice 17 08 02) ed allegando la scheda tecnica con riportato il livello di pressione sonora generato dall'impianto alla massima potenzialità di funzionamento dello stesso;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0044918.U del 24.06.2024, acquisita agli atti con prot. RM3393 del 25.06.2024, ha inviato una rettifica alla nota prot. 0031524.U del 07.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2317 di pari data.

Considerato che

la Sales S.p.A. intende utilizzare l'impianto per l'effettuazione di campagne mobili di recupero R13 - R5 di rifiuti speciali non pericolosi nell'ambito dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali, portuali e civili.

I rifiuti da gestire presso l'impianto sono classificati con i seguenti codici:

EER	Denominazione	Stato fisico
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Solido non pulverulento
17 05 04	Terre e rocce da scavo	Solido non pulverulento
17 01 01	Cemento	Solido pulverulento
17 01 02	Mattoni	Solido pulverulento
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solido pulverulento
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solido pulverulento
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione	Solido pulverulento
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	Solido pulverulento

Le fasi di lavorazione dell'impianto previste nella Relazione Tecnica sono le seguenti:

- il materiale da recuperare (rifiuto speciale) viene temporaneamente depositato in cumulo adiacente all'impianto mediante autocarri;
- il rifiuto viene poi immesso nel frantoio mobile tramite l'utilizzo di escavatore o pala meccanica;
- tramite la frantumazione vengono create le pezzature di materiale recuperato in cumuli distinti ove può eventualmente avvenire la miscelazione con aggregati naturali al fine di rispettare prescrizioni particolari nel rispetto dei capitolati speciali d'appalto;

la Sales S.p.A. intende recuperare le suddette tipologie di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "End of Waste" nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 152/2022 per l'ottenimento di aggregati recuperati;

tutti i codici EER riportati nella tabella di cui sopra sono contenuti nell'Allegato 1 al D.M. n. 152 del 27 settembre 2022;

la Sales S.p.A., per quanto concerne il codice EER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" intende svolgere il processo di recupero per l'"end of waste" sia nel rispetto del suddetto D.M. n. 152/2022, per l'ottenimento di aggregati recuperati, sia del D.M. n. 69/2018 per la produzione di granulati bituminosi;

l'impianto ha una potenzialità massima di trattamento dei rifiuti pari a 450 ton/h, 3.600 ton/giorno e 720.000 ton /anno;

la descrizione dettagliata delle modalità di esercizio dell'impianto e dei processi relativi all'ottenimento di "end of waste" ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è riportata nella documentazione tecnica allegata alla documentazione integrativa prot. RM/2024/1491.

Considerato, altresì, che

è stato acquisito il parere di Città Metropolitana di Roma Capitale, di ARPA LAZIO, le osservazioni con prescrizioni dell'ASL RM2 e dell'ASL RM6 di seguito descritti:

Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette” (nota prot. CMRC-2024-0084745, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2520)

“...Non sono previsti scarichi di reflui soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte terza del D. Lgs. 152/2006. Riguardo alle emissioni in atmosfera, dalla relazione tecnica, agli atti della conferenza di servizi, si rileva che sono previste soltanto emissioni di tipo diffuso riguardante il parametro polveri. Tali emissioni si producono durante la movimentazione dei rifiuti, il caricamento all'impianto, il vaglio e la selezione e nell'ambito della movimentazione nelle aree a servizio dell'impianto stesso.

Pertanto, si impartiscono le seguenti prescrizioni per la riduzione delle emissioni in atmosfera:

- a) Durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;*
- b) Per quanto possibile, dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, specie ove necessiti protezione degli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle barriere;*
- c) Lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e coperte poste al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia.*
- d) Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto); l'impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri;*
- e) Nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge; il proponente dovrà fornire comunque indicazioni in merito ai presidi ambientali utilizzati ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo e circa i dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività;*
- f) I potenziali eventi incidentali che potrebbero accadere legati sostanzialmente a rotture o malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di oli idraulici e/o gasolio dovranno essere contenuti mediante l'impiego del kit antisversamento, nel caso lo sversamento sia tale da provocare potenziali contaminazioni per le matrici ambientali, dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative previste dall'art.242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

Per quanto non espressamente sopra indicato, dovranno essere osservate le norme riportate alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006”.

ASL Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SISP (nota prot. 0073900/2024 del 11.04.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/1833 di pari data):

“... si porta a conoscenza che quanto richiesto nell'istanza esula dalle competenze dello scrivente Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica.

Si rappresenta comunque che durante le attività di campagne mobili l'impianto è tenuto al rispetto dell'art. 94 del Regolamento d'igiene di Roma Capitale, il quale impone per le industrie insalubri definite di prima classe ai

sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 che siano localizzate ad una distanza maggiore di m 200 dai centri abitati”.

ASL RM6 - Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio igiene e Sanità Pubblica (nota prot. 35743 del 28.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2858)

“...si coglie l'occasione per segnalare la necessità e l'importanza di valutare preventivamente la compatibilità della futura ubicazione dell'impianto mobile destinato alle campagne di trattamento rifiuti descritte rispetto alla presenza nelle aree limitrofe di zone residenziali e siti sensibili quali asili, scuole strutture sanitarie, prevedendo l'attuazione di tutte le misure necessarie a non arrecare nocimento agli insediamenti più prossimi con la diffusione di rumore, polveri, esalazioni. Tali accorgimenti risultano significativi anche in considerazione di quanto riportato nella All_2: integrazione relazione tecnica” circa la presenza di emissioni diffuse, non convogliabili, prodotte dal traffico e dalla natura dei materiali lavorati, prevedendo comunque l'incremento delle misure di mitigazione proposte (limitazioni di velocità, altezza dei cumuli, ecc) qualora non risultassero sufficienti”.

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 0031524.U del 07.05.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/2317):

“per quanto specificatamente riferito agli aspetti di gestione dei rifiuti di cui all'istanza di autorizzazione in oggetto, dall'esame della relazione tecnica acquisita si rileva quanto segue

i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari

[...]

ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di pericolosità i campioni di rifiuti di tipologie a cui si possano attribuire codici speculari devono essere sottoposti prioritariamente ad analisi sul tal quale, sempre nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Linea Guida SNPA 24/2020 per il complessivo processo di classificazione

[...]

le terre e rocce da scavo potranno acquisire qualificazione giuridica di EoW, al pari degli altri rifiuti ammessi in impianto, previo l'accertamento delle caratteristiche dall'Allegato 1 del D.M. 152/2022, parte d)

[...]

Si osserva in ogni caso che l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido, e pertanto l'acqua eventualmente nebulizzata per la bagnatura dei rifiuti o abbattimento delle polveri potenzialmente prodotte deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri medesime. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, sarà cura del Proponente l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.

[...]

In relazione alla matrice suolo, [...] la ditta dichiara che ‘tutta l'area in cui avvengono le operazioni di recupero è pavimentata con materiale stabilizzato compattato dello spessore minimo di 15 cm’; il Proponente dovrà tenere in generale conto degli ulteriori presidi ambientali da utilizzare ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi eventualmente generati dall'attività durante la singola campagna di attività. Dovrà altresì essere garantita la copertura dei rifiuti che siano ubicati in messa in riserva antecedentemente al loro recupero, nonché la copertura dei rifiuti scaturenti dall'attività del macchinario, allo scopo di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia.

[...]

Considerato che i rifiuti in ingresso possono essere costituiti da rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, nell'allestimento delle singole campagne d'attività la società dovrà far riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 ‘Prime linee guida per la gestione della filiera di

riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio'.

[...]

Con riferimento alle operazioni connesse all'esercizio dell'impianto mobile, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, si ritiene che la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate dovrà essere espressamente riportata nell'istanza di autorizzazione di ciascuna campagna d'attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili."

ARPA Lazio - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. 0044918.U del 24.06.2024, acquisita agli atti con prot. RM/2024/3393):

"A seguito di interlocuzioni con gli uffici di codesto Commissario, effettuando una verifica si è constatato che tra i rifiuti indicati nella relazione della Società è presente anche il codice CER 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. Al riguardo occorre specificare che tale rifiuto non è incluso tra i rifiuti elencati lettere a) e b) dell'articolo 2 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 (presenti nell'Allegato 1 al decreto medesimo), pertanto risulta necessario rettificare quanto riportato nel citato parere dell'Agenzia prot. n. 31524 del 07.05.24.

Stante quanto sopra, si rammenta che ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs.152/2006, gli specifici criteri che devono essere soddisfatti ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dopo che lo stesso sia stato sottoposto ad un'operazione di recupero, sono quelli stabiliti con appositi Decreti Ministeriali, da adottarsi in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto. In assenza dei citati Decreti Ministeriali, come nel caso di specie per il rifiuto codice CER 17 08 02 non incluso nel D.M. n. 152/2022, le autorizzazioni di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 sono rilasciate sulla base di criteri dettagliati, da definire nell'ambito del procedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall'articolo 184-ter comma 3 del medesimo decreto.

A tal fine si evidenzia a codesto Commissario Straordinario che il rifiuto codice CER 17 08 02 è presente tra i rifiuti di cui al capitolo 7.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, tramite operazioni di recupero R5 ed R13. Il medesimo rifiuto è altresì presente tra i rifiuti di cui al capitolo 7.12 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, per la produzione materiale e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate, tramite operazioni di recupero R5".

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni contenute nella documentazione tecnica, come successivamente integrata e, in particolare, nel documento *"Relazione tecnica circa lo svolgimento dell'attività nonché relativa agli scarichi idrici ed alle emissioni in atmosfera per l'ottenimento dell'autorizzazione al recupero rifiuti ai sensi dell'ex art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i."* datata 12.03.2024 acquisita con prot. RM/2024/1491 (in allegato);

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata,

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società Sales S.p.A., con sede legale in Via Nizza n. 11, 00198 Roma, C.F. 01542280589 e P. IVA 01005681000, all'esercizio di un impianto mobile costituito da un frantoio marca SANDVIK LIMITED, modello QJ341, matricola QJ341- 10742, per le seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione: R13 - R5
- B. che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione di cui alla lettera A. ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione all'Autorità Competente di

apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;

- C. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, acquista agli atti con prot. RM/2024/715 del 13.02.2024, ed alle successive integrazioni documentali, acquisite agli atti con note prot. RM/2024/1491 del 20.03.2024 e prot. RM/2024/3125 del 08/06/2024;
- D. di autorizzare la Sales S.p.A. alla gestione presso l'impianto dei codici dei rifiuti elencati nella tabella riportata nei *considerata* del presente dispositivo;
- E. di specificare che l'impianto ha una potenzialità massima pari a:
- 450 tonnellate/h,
 - 3.600 ton/giorno,
 - 720.000 ton/anno;
- F. di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto C., nonché delle prescrizioni di seguito riportate:
- 1) l'impianto mobile potrà essere messo in esercizio esclusivamente previa comunicazione da parte della Sales S.p.A. dello svolgimento della campagna di attività all'Autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto di eventuali norme ed indirizzi previsti dalle regioni ove si svolgerà la medesima campagna;
 - 2) le campagne dovranno essere preventivamente sottoposte alle procedure di "verifica di assoggettabilità a VIA" qualora non siano applicabili le esclusioni di cui al punto z.b) dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - 3) presso l'impianto potranno essere trattati esclusivamente rifiuti allo stato solido;
 - 4) nelle aree di messa in riserva dei rifiuti (R13) i cumuli non dovranno superare l'altezza di 6 m e la pendenza di 45°, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Lazio n. 34/2012, salvo diversi indirizzi previsti dall'Autorità competente presso la quale verrà presentata la comunicazione di svolgimento della campagna di attività con impianto mobile;
 - 5) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
 - 6) i rifiuti inerti sottoposti alle operazioni di recupero R5 daranno origine a materiali classificati "end of waste" e, pertanto, dovranno essere rispettate le norme tecniche di settore; in particolare, trattandosi di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, il processo di recupero dovrà essere condotto nel rispetto di quanto dettato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152/2022 per l'ottenimento di aggregati recuperati e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 69/2018 per la produzione di granulati bituminosi, secondo i processi ed i relativi diagrammi di flusso descritti nell'allegata relazione tecnica acquisita al prot. RM/2024/1491;
 - 7) in riferimento al precedente punto, nel caso in cui nel corso della medesima campagna mobile, la Società intenda recuperare i rifiuti individuati dal codice EER 17 03 02 "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*" sia secondo i dettami del citato D.M. n. 152/2022, sia per gli scopi specifici di cui al citato D.M. n. 69/2018, dovranno essere adottati accorgimenti atti a garantire la netta separazione dei due flussi di recupero di detta tipologia di rifiuto, fino al riutilizzo finale dell'end of waste ed, in particolare:
 - a. i rifiuti individuati dal codice EER 17 03 02 dovranno essere messi in riserva, prima del processo di recupero presso l'impianto, in aree fisicamente separate fra loro e chiaramente individuate da segnaletica verticale indicante la normativa seguita nelle due diverse operazioni di recupero R5

- (D.M. n. 152/2022 e D.M. n. 69/2018); i flussi dovranno restare separati durante tutte le fasi dei rispettivi processi di recupero;
- b. in ogni caso, nel processo gestito ai sensi del D.M. n. 69/2018 dovranno essere effettuati controlli visivi sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di mescolanza delle miscele bituminose con altre tipologie di rifiuti gestiti dal medesimo impianto mobile;
 - c. si dovrà provvedere, al termine delle lavorazioni di detto rifiuto e comunque prima di iniziare la lavorazione di altre tipologie di rifiuti tra quelli autorizzati da gestire presso l'impianto, al controllo ed alla pulizia del macchinario, al fine di evitare contaminazioni incrociate;
- 8) i singoli lotti degli "end of waste" prodotti dovranno essere di volume non superiore ai 3.000 mc;
- 9) l'eventuale "miscelazione con aggregati naturali al fine di rispettare prescrizione particolari nel rispetto dei capitolati speciali d'appalto" prevista nella Relazione Tecnica potrà essere realizzata solo successivamente alla verifica dei requisiti di "end of waste" previsti dalle vigenti norme di settore sopra richiamate;
- 10) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" di uno o più lotti a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
- a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato secondo quanto indicato al precedente punto 8);
- 11) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi il riferimento è la norma UNI 10802:2023;
- 12) i rifiuti di scarto prodotti dall'impianto mobile classificati con codici EER afferenti al capitolo 19 dell'Elenco Europeo di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale sarà conferito il rifiuto sia munito delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) ed essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
- 13) per quanto concerne le emissioni in atmosfera:
- a. durante le operazioni di carico e scarico dei materiali, dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
 - b. dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, con particolare riguardo agli obiettivi maggiormente sensibili e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle suddette barriere;
 - c. il deposito dei cumuli, sia di rifiuti, sia di prodotti recuperati, dovrà avvenire in aree confinate e coperte poste al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento degli stessi durante eventi di pioggia;
 - d. si dovranno bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto);
- 14) nei casi di presenza nelle aree limitrofe al cantiere di zone residenziali e siti sensibili, quali asili, scuole, strutture sanitarie, si dovrà prevedere l'incremento di tutte le misure di mitigazione della diffusione di rumore e polveri (limitazioni di velocità dei mezzi, altezza dei cumuli, ecc) qualora non risultassero sufficienti quelle già previste);

- 15) l'impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e, pertanto, l'acqua nebulizzata dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, dovranno essere allestiti idonei sistemi di contenimento e tali effluenti dovranno essere smaltiti a norma di legge;
- 16) la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate dovrà essere espressamente riportata nell'istanza di autorizzazione di ciascuna campagna d'attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili;
- 17) l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere sottoposti a verifiche e manutenzioni secondo il manuale d'uso e manutenzione, al fine di garantirne l'efficienza ed il rispetto della Direttiva macchine e marcatura CE, con mantenimento della relativa targa identificativa dello stesso;
- 18) l'esercizio dell'impianto dovrà essere affidato a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
- 19) gli eventi incidentali, legati a eventuali a rotture o malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di olii idraulici e/o gasolio, dovranno essere contenuti mediante l'impiego del kit antisversamento; nel caso in cui lo sversamento sia tale da provocare potenziali contaminazioni per le matrici ambientali, dovranno essere attivate le procedure operative ed amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 20) dovranno essere rispettati, nell'esercizio dell'impianto, i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
- 21) durante il periodo di inutilizzo l'impianto dovrà stazionare presso la sede/magazzino della Sales S.p.A. nel Comune di Campiglia Marittima Loc. Monte Valerio, come indicato dalla stessa Società o, in alternativa, dovrà essere preventivamente comunicato all'Autorità competente un diverso sito;
- 22) la Sales S.p.A. è obbligata ad ottemperare ad eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione delle singole campagne;
- 23) copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle Autorità di controllo;

G. che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

H. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Sales S.p.A. ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri